



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

Il trust in Italia
Associazione

IL TRUST PER L'IMPRESA E IL SOCIALE

Trust in appoggio a procedure paraconcorsuali e concorsuali. questione controversa

**Prof. Avv. Mariacarla
Giorgetti**

17 ottobre 2018, Milano



Utilizzo del trust nelle procedure concorsuali

Nel corso dell'ultimo decennio si è registrato un notevole aumento dello strumento in questione nel contesto di procedure di risanamento dell'impresa.

Il trust nelle procedure concorsuali

- Funzione acceleratoria della liquidazione del patrimonio nel fallimento
- Funzione di garanzia nelle procedure concordatarie e accordi di ristrutturazione
- Limite: norme di applicazione necessaria della disciplina fallimentare



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Il trust in Italia
Associazione

Il trust in funzione strumentale alla procedura

La funzione strumentale può comprendere
sia la fase preparatoria, sia quella più
propriamente attuativa del programma di
risanamento

Funzione esecutiva e preparatoria

- Funzione acceleratoria della liquidazione del patrimonio nel fallimento
- Funzione di garanzia nelle procedure concordatarie e accordi di ristrutturazione
- Limite: norme di applicazione necessaria della disciplina fallimentare

Funzione esecutiva nel fallimento

- La cessione dei crediti nel trust consente un'accelerazione dell'esecuzione del programma fallimentare
- Vantaggi: nessuna necessità di offrire garanzia; evita perdita di valore determinato dalla cessione

Critiche

- Le attività della procedura sarebbero regolate direttamente dalla disciplina del trust e non dalla legge
- L'art. 106 L.F. già regolerebbe la fattispecie, rendendo, conseguentemente, inutile l'utilizzo di strumenti ulteriori
- In generale: lo strumentario previsto dalla legge fallimentare consente al curatore di creare enti al fine di gestire separatamente masse patrimoniali

Funzione esecutiva nel concordato e nell'accordo 182 bis

- Nell'accordo ex art. 182 bis, quale atto regolatore della fase esecutiva (Trib. Reggio Emilia 14/05/20007)
- Nel concordato: ipotizzabile la fattispecie in cui un imprenditore in crisi presenta una proposta di concordato preventivo incentrata su un trust con finalità liquidatorie (il trustee ha l'incarico di pagare i creditori dopo aver liquidato i beni)

Funzione preparatoria

- Estensione dell'ombrello protettivo (ormai superato, grazie alla previsione del concordato con riserva e dell'anticipazione della tutela ai sensi dell'art. 182 bis, comma 6, L.F.)
- Strumentale all'ingresso di finanza esterna, ovvero all'attuazione delle garanzie prestate da terzi

È omologabile il concordato preventivo presentato da una s.p.a. che preveda, tra l'altro, la devoluzione in "trust" di beni immobili di proprietà dell'amministratore della società e di suoi congiunti con nomina a "trustee" del commissario giudiziale della procedura, sempre che sia garantita e risulti dalla espressa indicazione delle finalità perseguite con il "trust" non solo la segregazione di detti beni ma anche la devoluzione delle somme ricavate dalla loro alienazione al soddisfacimento della massa dei creditori in concordato (Trib. Parma, 3 marzo 2007)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Il trust in Italia
Associazione

Il trust liquidatorio in funzione sostitutiva

Il trust, invece che supportare una procedura concorsuale prevista dall'ordinamento, si pone come alternativa alla stessa segregando l'intero patrimonio dell'imprenditore

La nullità del trust liquidatorio

- Giur di merito: *Deve essere dichiarato affetto da nullità totale ... il trust liquidatorio nel quale l'impresa disponente, già in stato di insolvenza ex art. 5 legge fall., abbia segregato l'intero patrimonio aziendale*
- Cass. 10105/2014: *In presenza di uno stato preesistente di insolvenza il trust liquidatorio non è riconoscibile nell'ordinamento italiano, onde il negozio non ha l'effetto di segregazione desiderato.*
- Sulla base della Sent. 10105/2014, è necessario indagare la causa concreta del trust, in modo da impedire il riconoscimento di quelli volti a perseguire risultati incompatibili con l'ordinamento